



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

relativa al procedimento disciplinare n. 43s/2019 nei confronti del tesserato
Maioli Fiorenzo (tessera FIG: 178872)

- Il procedimento in oggetto nasce dal rapporto informativo inviato dal Segretario del Golf Club Le Fonti, per l'illecito commesso dal tesserato Fiorenzo Maioli in occasione della gara "India Golf Cup" svoltasi presso il Golf Club Le Fonti il 21 luglio 2019.

- Il rapporto informativo riferisce quanto segue:

"Tutti e tre gli scores vengono consegnati correttamente prima in recording area (situata alla 18) e successivamente in segreteria dove lo score del Maioli riporta la scritta n.r. sullo score, ma come da procedura federale lo score viene inserito per tutte le 18 buche in quanto valevole per il calcolo del CBA di fine gara, nonostante il giocatore con n.r. non voglia far vedere il suo risultato in classifica (cosa di solito fatta dai giocatori che giocano male le 18 buche).

Inserendo lo score vediamo come il risultato non sia un brutto risultato, ma un 43 netto, valevole per la prima posizione della rispettiva categoria, la finale italiana del circuito e la diminuzione dell'hcp.

Il Comitato richiama il giocatore in ufficio il quale dichiara che "sono venuto in compagnia di amici ospiti dello sponsor per una garetta tra di noi e non mi interessava il risultato e nemmeno calare di hcp".

Si sottolinea come gli altri giocatori del team riportano gli score validi (non n.r.) di 25 (Maiocchi) e 27 (Terzulli) punti netti.

Il Comitato spiega come questa situazione di n.r. con risultato valido per la diminuzione non sia accettabile in quanto "gestione personale del proprio hcp" non ammessa dalle regole del golf e che come una "garetta tra amici" possa essere disputata al di fuori di una gara valida per hcp e per un circuito nazionale.

Si sottolinea anche che lo stesso Maioli era ospite a sua volta dello sponsor.

Il giocatore viene squalificato per la regola 1-2A per aver infranto gravemente la regola dello spirito del gioco, valutando intenzione del giocatore di non voler calare di hcp dopo un risultato valido di 43 netto.

Sentita la SSZ4 di riferimento è stata inviata una mail al circolo di appartenenza per effettuare la variazione hcp di riferimento dopo il 43 netto e noi ne comunichiamo la squalifica per successiva sentenza".

- Al rapporto informativo è stata allegata una copia dello score del tesserato Fiorenzo Maioli, dalla quale si evince che il risultato conseguito da quest'ultimo è stato di 43 punti stableford; sullo score risulta, inoltre, la scritta NR apposta dal giocatore prima della sua consegna.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

- Sulla scorta di quanto precede, al tesserato è stato contestato di avere compiuto o, *sin minus*, tentato di compiere una frode sportiva al fine di evitare la diminuzione del proprio handicap di gioco nonostante il risultato positivo di 43 punti netti, conseguito al termine della gara.
- Il signor Maioli non ha inteso definire il presente procedimento mediante decreto sanzionatorio, secondo la possibilità a lui rappresentata nel provvedimento ex art 42 del Regolamento di Giustizia. Egli ha invece partecipato alla riunione del giorno 7 agosto 2019 e, nel corso della stessa, ha, da un lato, dichiarato di non conoscere le regole dell'EGA Handicap System e, dall'altro, ha spiegato di avere consegnato lo score con la dicitura NR al fine di non "portare via un premio" (consistente nella partecipazione ad una finale estera in Spagna "alla quale non avrei partecipato") a chi, vincendo la gara al posto suo, avrebbe potuto usufruirne.

- Indipendentemente dal rilievo che, sulla base del Regolamento della India Golf Cup 2019, il vincitore di ogni categoria avrebbe avuto diritto di accedere alla finale nazionale prevista per il giorno 1 ottobre 2019 presso il Golf Club Ambrosiano e che solo i vincitori della finale nazionale avrebbero avuto accesso di diritto alla Gara Internazionale IGC inserita nel programma Viaggio "Race to Spain", da quanto precede emerge che l'agire del tesserato Maioli è stato senz'altro determinato dal proposito di non calare di handicap.

Ignorando le regole dell'EGA Handicap System (per le quali, tra l'altro, qualunque score presentato in una gara valida, compreso un NR, è considerato come uno score valido, e per le quali, inoltre, i Comitati Handicap debbono assicurarsi che gli score consegnati come NR e riportanti risultati in Zona Neutra o migliori vengano interamente registrati), il signor Maioli ha evidentemente ritenuto di potere evitare, con l'annotazione NR sullo score, la dannosità di una vittoria che (anche accreditandosi quanto da lui asserito in ordine al fatto che, pur aggiudicandosi la finale, egli non vi avrebbe partecipato) lo avrebbe solo svantaggiato nelle future competizioni, nelle quali si sarebbe trovato costretto a gareggiare con un handicap di gioco assai inferiore proprio a causa del rimarchevole risultato conseguito quel giorno.

- Ciò posto, si deve osservare:

- che ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia, tutti i tesserati federali sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza e che gli stessi tesserati sono tenuti al rispetto del Codice Sportivo emanato dal CONI;

- che per il "principio di lealtà" fissato dall'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, "i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva";

- che l'art. 3 del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI sancisce il *"divieto di alterazione dei risultati sportivi"* stabilendo che *"è fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive"*;

- che ai sensi dell'art. 1.2a delle Regole, tutti i giocatori sono tenuti a giocare nello spirito del gioco e, così, ad agire con integrità e, dunque, anche ad attenersi alle Regole, ad applicare tutte le penalità e ad essere *"onesti in tutti gli aspetti del gioco"*;

- che ai sensi dell'art. 4 comma 1 n. 3) del Regolamento di Giustizia, costituisce *"frode sportiva"* la violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa la loro condizione personale, nonché il generico compimento di atti fraudolenti finalizzati al raggiungimento di un risultato diverso da quello naturale;

- che la normativa Handicap & Course Rating ha non solo lo scopo di consentire a quanti più giocatori possibili di ottenere un handicap, ma anche quello di conseguire ed assicurare equilibrio e uniformità nella gestione degli handicap, mediante la assegnazione di handicap corretti che riflettano il potenziale di gioco dei giocatori e consentano a giocatori di diverso livello di prendere parte alle diverse formule di gara in maniera equa ed equilibrata;

- che - tra l'altro - ai sensi di tale normativa ogni giocatore *"deve fare del proprio meglio per rispettare in ogni momento lo spirito e la lettera dei principi fondamentali dell'EGA Handicap System"* (art. 3.5.9);

- che ai sensi dell'art. 17 ultimo comma del Regolamento di Giustizia, per tutti gli illeciti disciplinari diversi da quelli ivi tipizzati *"rimane fermo ed impregiudicato il principio della libera determinazione delle sanzioni"*;

- che per il caso di *"accordo con altro giocatore al fine di non applicare le Regole del Golf"* l'art. 17, lettera b) prevede la sanzione minima della squalifica temporanea per un periodo di dodici mesi e la sanzione massima della radiazione;

- che l'illecito qui contestato, pur non rientrando nella fattispecie appena vista, può essere sanzionato tenendo presente (con i dovuti temperamenti) il regime sanzionatorio previsto da quest'ultima, in ragione dei tratti suoi comuni con essa;

- che, alla stregua di quanto precede, considerato che il tesserato Fiorenzo Maioli non risulta avere precedenti disciplinari, pare congruo comminare al medesimo la sanzione della squalifica temporanea per un periodo di 6 (sei) mesi;

P.Q.M.

accertato che nella gara a cui si riferisce il presente procedimento il tesserato Fiorenzo Maioli ha compiuto o, *sin minus*, tentato di compiere una frode sportiva al fine di evitare la diminuzione del



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

proprio handicap di gioco nonostante il risultato positivo di 43 punti netti, conseguito al termine della gara, si commina allo stesso **la sanzione della squalifica temporanea per un periodo di sei mesi e quindi della perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG durante tale periodo.**

Bologna, 8 agosto 2019

Avv. Giorgio Vaselli
Giudice Sportivo Territoriale
per l'Emilia Romagna - Marche